



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
 Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



ALLEGATO 4

CAPITOLATO D'ONERI
 per la gestione del servizio bar all'interno dell'Istituto d'Istruzione Superiore
 "GIACOMO ANTONIETTI" di Iseo, sito in via Paolo VI n. 3

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE	3
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO.....	4
ART. 3 – UTENZA E VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE	4
ART 4 – CAUZIONE	5
ART. 5 –CANONE DI CONCESSIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO	6
ART. 6 – CONCESSIONE, LOCALI, ARREDI, ATTREZZATURE E ONERI	6
ART. 7– OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	8
ART.8 – ALTRI ONERI IN CAPO AL CONCESSIONARIO	9
ART. 9 – DIVIETI.....	11
ART. 10 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO	11
ART. 11 – ONERI A CARICO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	13
ART. 12 - PREZZI DI VENDITA E REVISIONE	13
ART.13 - ORARIO E SOSPENSIONI DEL SERVIZIO.....	14
ART.14 - MISURE IGIENICO SANITARIE	15
ART. 15- CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI, CUSTOMER SATISFACTION.....	15
ART. 16 - TERMINE DEL CONTRATTO	17
ART. 17 - DISPOSIZIONI SUL PERSONALE	17
ART. 18 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED ANTINFORTUNISTICA.....	19
ART. 19– INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO	20



Tel. 030.98.10.20 - 030.98.01.15 - 030.98.21.312

C.F. 98007620176 - Email: bsis008004@pec.istruzione.it

Codici Meccanografici: IIS BSIS008004 - ITCG diurno BSTD00801A - ITC serale BSTD00851Q - LICEO SC. BSPS00801E - IPIA BSRI00801Q

{serveriis\Dati\Segr.amm Micaela\BAR e DISTRIBUTORI\2022 bar\bando e allegati\ALLEGATO 4 capitolato d'oneri.d





Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



ART. 20 - PENALITÀ, REVOCA, DECADENZA, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, RECESSO	21
ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE, AFFITTO, SUBAPPALTO	24
ART. 22 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI	25
ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI	26
ART. 24 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	26
ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA	26
ART. 26 – PUBBLICITÀ	26
ART. 27 – OSSERVANZA NORMATIVA E RESPONSABILITÀ PER DANNI.....	26
ART. 28 - COMPETENZA·CONTROVERSIE	27
ART. 29 - RIFERIMENTO A NORME VIGENTI.....	27



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del Servizio Bar presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "Giacomo ANTONIETTI" di Iseo BS (di seguito denominato anche semplicemente "Istituto").

L'oggetto del Servizio sarà articolato come segue:

- **Servizio principale:** la gestione economico-funzionale del Servizio di ristorazione mediante Bar, consistente nell'approvvigionamento, preparazione e somministrazione di bevande e alimenti, garantendo la predisposizione e l'affissione del Listino prezzi Bar, nei locali indicati nella planimetria allegata al bando di Gara;
- **Servizi Accessori:** i servizi connessi all'esecuzione del Servizio Bar complessivamente inteso, quali:
 - l'allestimento dei locali adibiti al Servizio Bar, con arredi, ove mancanti, apparecchiature e attrezzature necessari per l'espletamento del Servizio proposto, compresa la realizzazione e/o l'integrazione degli Impianti meccanici, elettrici e idrici negli spazi tecnici lasciati liberi per tali esigenze;
 - i lavori funzionali allo svolgimento del Servizio, come descritti di seguito;
 - la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'erogazione del Servizio;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi Bar, degli impianti e degli arredi, nonché delle attrezzature, degli strumenti e di ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle attività.

Il servizio è gestito esclusivamente nell'interesse dell'Istituto e delle sue componenti ed è pertanto fruibile unicamente dagli studenti e dai loro familiari quando presenti nell'Istituto, dal personale docente e non docente e dagli ospiti ufficiali della scuola.

Il Gestore deve essere in regola con tutte le norme previdenziali, fiscali ed assicurative necessarie per l'affidamento e gestione del Servizio Bar.

Il servizio bar verrà effettuato dall'aggiudicatario del bando con le modalità ed alle condizioni disciplinate dal presente capitolato.

Per l'espletamento del Servizio, e contestualmente al suo affidamento, l'Istituzione Scolastica concede all'Aggiudicatario l'uso dei locali (di cui alla planimetria allegata al bando di Gara) dietro il pagamento di un canone periodico, come dettagliatamente indicati nel presente Capitolato.

La Concessione in uso dei locali funzionali all'espletamento del Servizio in oggetto è strettamente collegata alla durata e alle condizioni del Servizio di cui al presente Capitolato Tecnico.

La gestione del Servizio, da realizzarsi a cura del Concessionario ed a proprio rischio mediante personale ed organizzazione propri, comprende l'organizzazione e lo svolgimento delle attività nel rispetto della vigente normativa e del presente Capitolato. Tali attività dovranno essere svolte dal personale del Concessionario per tutta la durata del Contratto.

La Ditta aggiudicataria dovrà assumersi tutti gli oneri finanziari e fiscali, nonché le responsabilità inerenti e conseguenti alla gestione stessa.





Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
 Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il Servizio; il corrispettivo per l'erogazione dei prodotti sarà versato direttamente dagli utenti.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è fissata in anni tre + due con valutazione annuale dell'esecuzione della concessione, a decorrere dalla data di inizio contratto prevista il **6 ottobre 2022**.

Allo scadere del primo triennio, in seguito a positiva valutazione dell'attività, la concessione potrà proseguire per il successivo biennio con eventuale rivalutazione fino al 10% del contributo annuo riconosciuto all'Istituto.

Il rinnovo non ha luogo se sopravviene disdetta da parte dell'aggiudicatario del bando, da comunicarsi a mezzo PEC almeno 12 mesi prima della scadenza. L'Istituto, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, può comunque recedere in qualsiasi momento dal contratto, qualora ricorrano gravi motivi, con preavviso di almeno 6 mesi, da comunicarsi tramite via PEC, con apposita delibera del Consiglio di Istituto. **Il contratto potrà essere risolto** per inadempienze nei confronti dell'Istituto e/o dell'Amministrazione Provinciale.

Indipendentemente dalle previsioni contrattuali è previsto **il recesso immediato in qualsiasi momento** del contratto di concessione qualora ricorrano gravi motivi accertati dall'Istituto scolastico con rilevanza penale e/o civile.

Nel caso di recesso dal contratto da parte del concessionario durante il primo triennio per motivi non legati all'Istituto, lo stesso dovrà versare la differenza tra il contributo annuo offerto e quello dichiarato dal subentrante utilmente collocato in graduatoria.

Il termine del contratto è soggetto a proroga per il periodo necessario all'espletamento della nuova gara e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, con diritto per il concessionario ad una riduzione proporzionale degli oneri annuali gravanti sullo stesso.

I contratti e gli impegni sottoscritti dalle parti vincoleranno l'Affidatario dal momento della loro formazione o sottoscrizione, mentre impegneranno l'Istituzione scolastica soltanto dopo il controllo da parte degli organi competenti in raccordo alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 3 – UTENZA E VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

L'utenza è composta prevalentemente dagli studenti e dai dipendenti in servizio in Istituto.


Si riportano alcune indicazioni sul contesto di riferimento nel cui ambito si inserisce il Servizio che si intende approntare; i numeri sono stati stimati sulla base dei seguenti dati rilevati con riferimento agli ultimi due anni scolastici:

SEDE	ANNUALITA'	PERSONALE	ALUNNI
IIS ANTONIETTI	Anno scolastico 2020/21	201	1453
	Anno scolastico 2021/22	205	1454





Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



il personale e gli alunni dell'Istituto sono presenti presso le relative sedi prevalentemente dalle ore 8.00 alle ore 14.30, oltre alle eventuali attività pomeridiane.

Il Valore presunto del Contratto è stato stimato, ai sensi dell'art. 167 del Codice, in **€ 309.684,38 annui iva compresa** secondo quanto meglio specificato nel Piano Economico Finanziario di massima, allegato al Bando di Gara.

Tale valore è stato determinato sulla base di:

utenti giornalieri n. 825 (50% dell'utenza totale) X € 1,8666 (spesa pro-capite presunta calcolata sulla media dei prezzi massimi del listino inserito nel PEF di massima) =

incasso giornaliero presunto € 1.540,00

incasso annuo presunto €1.540,00 X 210 giorni scolastici = € 323.400,00

I suddetti dati numerici sono puramente indicativi e l'Istituto non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero di alunni, dei docenti e personale scolastico.

Il concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo oltre al pagamento del servizio effettivamente erogato, né richiedere modifiche al contratto per la eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

Al fine di poter verificare la correttezza del valore stimato della concessione, il concessionario dovrà dichiarare annualmente all'Istituto l'importo indicativo del ricavo.

Qualora si verificano fatti non imputabili al Concessionario, che incidono sull'equilibrio del Piano Economico e Finanziario, è possibile la revisione dello stesso al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio, sempreché non venga compromessa la permanenza indefettibile dei rischi in capo all'Affidatario (ad esempio: rischio di contrazione della domanda di mercato e specifica, rischio di indisponibilità ecc.).

ART 4 – CAUZIONE

Prima della stipula del Contratto il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto medesimo, nella misura del 10% (dieci per cento) del valore annuo della Concessione come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno. La cauzione è a copertura anche delle penali.

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario.

La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituzione scolastica.



Tel. 030.98.10.20 - 030.98.01.15 - 030.98.21.312

C.F. 98007620176 - Email: bsis008004@pec.istruzione.it

Codici Meccanografici: IIS BSIS008004 - ITCG diurno BSTD00801A - ITC serale BSTD00851Q - LICEO SC. BSPS00801E - IPIA BSRI00801Q
(serveriis\Dati\Segr.amm Micaela\BAR e DISTRIBUTORI\2022 bar\bando e allegati\ALLEGATO 4 capitolato d'oneri.d)





Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del Codice.

La cauzione sarà svincolata a chiusura di tutta la contabilità e risolta ogni eventuale contestazione.

Tale cauzione dovrà essere reintegrata nel caso in cui si sia fatto ricorso ad essa in tutto o in parte.

ART. 5 – CANONE DI CONCESSIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO

La ditta aggiudicataria dovrà corrispondere all'I.I.S. "G. Antonietti" un canone annuo base di concessione che non può essere inferiore a € 15.000,00 (quindicimila) ovvero pari alla maggiore somma eventualmente offerta dalla ditta stessa ai fini dell'aggiudicazione.

Il contributo verrà corrisposto in rate mensili entro il 30 di ogni mese.

Il Concessionario si obbliga a pagare per intero il Canone stabilito senza mai poterlo scomputare o diminuire per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti della Stazione Appaltante. Il pagamento non potrà essere ritardato per qualsiasi motivo. In caso di ritardato pagamento, anche di una sola rata, superiore a 15 giorni rispetto alle singole scadenze, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente l'affidamento, con conseguente diritto al risarcimento del danno, oltre a farsi corrispondere gli interessi legali in vigore alla data di scadenza del pagamento su tutte le somme dovute e alla singola scadenza, senza necessità di costituzione in mora. Il Canone sarà soggetto al regime fiscale vigente all'atto dell'aggiudicazione.

L'istituto si riserva di adeguare/ridurre proporzionalmente al numero degli utenti presenti il canone di concessione; ciò in via del tutto eccezionale e solo nel caso che per disposizioni normative si verificassero situazioni tali da impedire all'utenza di essere presente a scuola (come avvenuto in occasione del periodo di emergenza sanitaria da covid 19).

ART. 6 – CONCESSIONE, LOCALI, ARREDI, ATTREZZATURE E ONERI

Per l'espletamento del Servizio successivamente alla stipula del Contratto l'Istituzione scolastica concede in gestione al Concessionario locali e spazi, meglio identificati nella planimetria allegata al Bando di Gara.

I locali concessi per la gestione del Servizio Bar devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione e conservazione e con gli impianti perfettamente funzionanti.

La Ditta aggiudicataria dovrà riconoscere lo stato di consegna dei locali concessi con apposito verbale all'atto della presa in consegna, e sarà obbligata a conservarli con la massima diligenza, anche osservando le disposizioni eventualmente impartite dal Dirigente scolastico o dal Consiglio d'Istituto, in modo da riconsegnarli al termine della concessione, con apposito verbale di riconsegna, nello stato iniziale, salvo il normale deterioramento.

Ogni danno ai predetti locali ed impianti imputabile alla Ditta aggiudicataria, ai suoi addetti o collaboratori dovrà essere tempestivamente risarcito dalla Ditta medesima, a richiesta del Dirigente scolastico.

I locali in concessione sono sprovvisti di arredi ed attrezzature.



Tel. 030.98.10.20 - 030.98.01.15 - 030.98.21.312

C.F. 98007620176 - Email: bsis008004@pec.istruzione.it

Codici Meccanografici: IIS BSIS008004 - ITCG diurno BSTD00801A - ITC serale BSTD00851Q - LICEO SC. BSPS00801E - IPIA BSRI00801Q
(serveriis\Dati\Segr.amm Micaela\BAR e DISTRIBUTORI\2022 bar\bando e allegati\ALLEGATO 4 capitolato d'oneri.d)

Pagina 6 di 27



Certificata ISO 9001:2015



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



La concessione dei locali adibiti al servizio Bar, essendo una concessione di un bene pubblico per l'esercizio di attività imprenditoriali, è soggetta al pagamento di oneri accessori secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Provinciale di Brescia, proprietaria dell'immobile.

La Ditta aggiudicataria dovrà versare quindi all'I.I.S. "G. Antonietti" la somma richiesta annualmente dalla Provincia di Brescia per gli oneri accessori relativi al riscaldamento e al consumo dell'energia elettrica e dell'acqua. Tali somme potranno essere corrisposte in unica rata annuale posticipata.

Tali somme saranno annualmente aggiornate secondo l'adeguamento dell'indice ISTAT e potranno subire variazioni nel periodo di validità secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Provinciale di Brescia.

L'Istituto non risponde dell'introduzione, da parte dell'Amministrazione Provinciale, di eventuali nuovi oneri di gestione.

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire al Dirigente Scolastico l'elenco delle ditte che provvederanno alla eventuale consegna delle merci allo scopo di autorizzare il personale esterno addetto alla consegna stessa all'ingresso dell'Istituto.

Tale Concessione ha carattere accessorio, trovando la sua causa nel Servizio di gestione del Bar interno all'Istituzione scolastica, oggetto della presente procedura; pertanto, la sua durata sarà subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata ed alle vicende della Concessione del Servizio.

Le Parti si daranno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del Contratto per il Servizio in oggetto e con la Concessione in uso dei locali, indipendentemente dall'eventuale trattamento tributario ai fini delle imposte indirette, non intendono costituire un rapporto di locazione regolato dalle norme contenute nella L. n. 392/1978 e s.m.i..

Resta a carico dell'Affidatario ogni conseguenza derivante dall'inadempimento agli obblighi derivanti dalla Concessione dei locali.

Dalla data del Verbale di Consegna dei locali, il Concessionario si impegna ad eseguire e completare, a sue esclusive spese, gli eventuali adeguamenti necessari dei locali all'espletamento del Servizio e ad installare gli arredi e le attrezzature, conformemente a quanto indicato in sede di gara e alle richieste dell'Amministrazione Concedente.

Entro il termine massimo del 31 dicembre 2022 il Concessionario dovrà assicurare l'avvio del Servizio.

Ultimata l'installazione degli arredi, la Stazione Appaltante verificherà l'adeguatezza dei locali allestiti dal Concessionario rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico e dalla normativa vigente in materia di sicurezza e a livello di impiantistica.


L'avvio della fase della gestione della Concessione avverrà all'esito positivo della suddetta fase di verifica preliminare.

L'Istituzione scolastica autorizza il Concessionario ad attivare il Servizio, indicando la data di attivazione del Servizio, a partire dalla quale il Concessionario dovrà provvedere a dare esecuzione alla gestione del Bar.

In ogni caso, sarà onere del Concessionario garantire l'effettivo avvio del Servizio entro e non oltre il 31/12/2022.



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



ART. 7– OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà eseguire il Servizio nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e dagli altri atti di gara, dalla propria Offerta e dalla normativa vigente.

Il Concessionario provvede al funzionamento del **Servizio Bar**, impegnandosi:

- a garantire sin dal primo giorno di attivazione l'erogazione completa del Servizio, nonché ogni altro Servizio annesso, direttamente, con diligenza professionale e decoro, così come richiesto nel presente Capitolato ed integrato in sede di Offerta;
- ad assicurare un'adeguata disponibilità, varietà e qualità dei generi offerti, non inferiore a quelli indicati nell'Elenco delle Materie Prime;
- a non utilizzare prodotti OGM;
- ad assicurare un'adeguata disponibilità, varietà e qualità dei generi offerti, con particolare riferimento alle bevande calde e fredde ed ai prodotti di gastronomia (ad esempio: panini farciti, toast, pizzette, cornetti), tenendo in adeguata considerazione le esigenze degli utenti;
- alla conservazione degli alimenti nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, osservando il divieto assoluto di riutilizzo delle eventuali eccedenze alimentari cotte, già poste in distribuzione il giorno precedente;
- allo smaltimento delle eccedenze alimentari;
- ad osservare nell'erogazione del Servizio le disposizioni, ove applicabili, finalizzate a ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari, contenute nella L. n. 166/2016 e nelle "Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti", adottate dal Ministero della Salute il 16 aprile 2018;
- all'acquisto, al trasporto e all'immagazzinamento delle bevande e dei generi alimentari (con l'impegno a non accantonare derrate in quantità superiore al normale fabbisogno) per il Servizio di ristorazione mediante Bar, nonché dei prodotti necessari alla pulizia e igiene della struttura di cui presente Capitolato Tecnico;
- a predisporre ed esporre in modo ben visibile al pubblico il Listino prezzi dei prodotti offerti con il Servizio Bar, conforme al Catalogo dei prodotti concordato con l'Amministrazione Concedente;
- a curare l'organizzazione, la direzione e il coordinamento del personale operante all'interno del Bar per lo svolgimento del Servizio con gestione diretta dei locali alle condizioni pattuite, adibendo a tale scopo il personale ed i mezzi propri di seguito indicati, eventualmente integrati al fine di garantire la qualità del Servizio richiesta, tenendo conto delle esigenze che la Stazione Appaltante evidenzierà;
- a garantire i rifornimenti dei generi necessari agli esercizi nelle fasce orarie che gli verranno comunicate dalla Stazione Appaltante in modo da non creare disagio all'utenza;
- a garantire negli orari di maggior affluenza - nello specifico durante la/le pausa/e di socializzazione - un personale in numero adeguato all'utenza anche nell'edificio 2, in modo da garantire tempi minimi di attesa;



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



- a gestire gli spazi all'interno del Punto Ristoro in modo da garantire l'accessibilità e la fruizione del Servizio a tutte le tipologie di utenza, anche con disabilità, in conformità alla normativa vigente;

e ad eseguire tutte **le attività accessorie e strumentali** all'esercizio del Servizio Bar, impegnandosi:

- ad arredare ed attrezzare convenientemente i locali, conformemente a quanto indicato in sede di gara e concordato successivamente con l'Amministrazione Concedente, fornendoli di quanto necessario alla continua, funzionale ed accurata conduzione del Servizio, secondo gli *standard* qualitativi previsti. Il Concessionario è obbligato a dotarsi di arredi ed attrezzature conformi alla vigente normativa in materia di pubblici esercizi, sicurezza ed igiene e sanità, ed è obbligato ad osservare le prescrizioni della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante non può essere ritenuta in alcun modo depositaria di tutto quanto detenuto nei locali dell'esercizio, rimanendone la custodia e la detenzione a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario;
- a svolgere eventuali opere di adeguamento dei locali all'esecuzione del Servizio;
- a provvedere giornalmente, con proprio personale, all'igiene dei locali concessi in uso (pavimenti, infissi, vetri, ecc.), mantenendo al loro interno uno stato di decoro commisurato a quello esistente nella struttura scolastica in modo da non nuocere all'immagine dell'Istituzione scolastica;
- ad effettuare a proprie spese la manutenzione ordinaria dei locali interni all'Istituzione Scolastica, adibiti allo svolgimento del Servizio, compresi gli impianti tecnologici eventualmente messi a disposizione dalla scuola;
- ad effettuare a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti utilizzati per lo svolgimento del Servizio (ad esempio: elettrodomestici ecc.), in modo da mantenerli in perfetta efficienza di lavoro, provvedendo, sempre a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, secondo il programma di manutenzione consigliato dal costruttore;
- a mettere a disposizione per tutta la durata del Contratto la stoviglieria per il consumo dei Prodotti (ad esempio: piatti, bicchieri, posate);
- ad adottare ed osservare tutte le misure sanitarie di igiene e sicurezza riferibili a persone e cose coinvolte nella conduzione del Servizio come previste dalle vigenti disposizioni, nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza;
- ad effettuare a proprie spese la eventuale disinfestazione e la derattizzazione ordinarie dei locali in Concessione.

ART.8 – ALTRI ONERI IN CAPO AL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà, inoltre, impegnarsi:

- a rispondere direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del Servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante, e salvi gli interventi a favore del Concessionario da parte di imprese assicuratrici. Il





Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)




Concessionario sarà, inoltre, il solo responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato o comunque con esso in rapporto ai fini dell'erogazione del Servizio. In particolare, il Concessionario risponderà direttamente ed integralmente dei danni che dovessero essere causati per dolo, negligenza e/o imperizia degli addetti al Servizio;

- a segnalare tempestivamente per iscritto all'Istituzione Scolastica l'esigenza di eventuali interventi di sua competenza;
- ad adottare un codice di comportamento per i propri addetti al Servizio, che dovrà essere sottoposto ed approvato dalla Stazione Appaltante contestualmente alla sottoscrizione del Contratto;
- a provvedere al pagamento del Canone Concessorio secondo le modalità indicate nel precedente art. 5 del presente Capitolato;
- a sostenere le spese di stipula e registrazione del Contratto relativo al Servizio oggetto del presente Capitolato, comprensive degli oneri anche relativi alle eventuali imposte e bolli per atti inerenti al Servizio e alla loro contabilizzazione;
- a sostenere le spese di assicurazione derivanti da leggi o contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi posti, di norma, a carico dei datori di lavoro;
- a provvedere al pagamento delle imposte e delle tasse di qualsiasi tipo, derivanti dalla gestione dei Servizi oggetto dell'affidamento (ad esempio: tassa sui rifiuti, ecc.);
- a garantire lo smaltimento delle sostanze aeriformi mediante l'installazione di apposito impianto certificato dal progettista e/o dall'installatore in merito all'allontanamento dei prodotti della combustione, di gas e odori sgradevoli;
- agli adempimenti amministrativi e autorizzatori (ad esempio: S.C.I.A.) necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto del Servizio, sostenendone gli oneri;
- a provvedere al pagamento delle multe e ammende eventualmente irrogate dall'autorità competente per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie e amministrative vigenti in materia;
- all'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità dei dipendenti e delle persone addette al Servizio, degli utenti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e per l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- a provvedere all'acquisto, manutenzione e lavaggio delle divise di Servizio e degli indumenti di lavoro del personale;
- a tenere apposito registro nominativo degli operatori impiegati nel Servizio, su cui indicare giornalmente le relative presenze/assenze unitamente all'orario di Servizio prestato, nonché le variazioni intervenute nell'organico per sostituzioni di qualsiasi natura, con indicazione dei nominativi degli operatori sostituiti e di quelli assunti in sostituzione; tale registro deve essere collocato all'ingresso della struttura.



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



ART. 9 – DIVIETI

Nei locali oggetto del presente appalto non potranno essere vendute bevande alcoliche -birra compresa - superalcolici, bevande energizzanti (Red Bull e similari).

Non possono essere installati nei locali del bar jukebox, videogiochi, video poker o altre apparecchiature analoghe.

Il Concessionario, inoltre, non potrà adibire o utilizzare i locali messi a disposizione dall'Istituto, nonché i macchinari e le attrezzature, per scopi diversi da quelli previsti dal presente Capitolato tecnico; non potrà mutare la destinazione d'uso dei locali e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi e/o la posizione degli Impianti e dei macchinari utilizzati, salvo accordi preventivi assunti con la Stazione Appaltante.

Sarà vietata la Concessione a terzi, sia privati che Enti od Organizzazioni di qualsiasi natura, dell'uso, anche saltuario, dei locali concessi o di parte di essi.

E' fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del Contratto.

E' assolutamente vietata la vendita di libri di testo nonché l'esercizio di qualsiasi tipo di lotteria istantanea. L'inosservanza delle condizioni stabilite nel presente articolo determinerà la risoluzione del Contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e la Stazione Appaltante potrà richiedere l'immediata restituzione dei locali oltre che il risarcimento del danno.

ART. 10 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario si obbliga ad assicurare un'adeguata disponibilità, varietà e qualità dei generi offerti, con particolare riferimento alle bevande calde e fredde ed ai prodotti di gastronomia (ad esempio: panini farciti, toast, pizzette, cornetti), tenendo in adeguata considerazione le esigenze degli utenti vegetariani, celiaci ecc.

Il Concessionario deve garantire presso il Bar la somministrazione e la vendita al banco di prodotti di qualità (ad esempio: di marchi di primaria notorietà nazionale), come risultanti dal presente Capitolato.

È vietata la vendita presso il Bar di altri tipi di preparazioni gastronomiche calde o fredde, non risultanti nell'Elenco prodotti approvato dalla Stazione Appaltante, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 31 del presente Capitolato. Il Servizio Bar deve essere improntato al rispetto dei seguenti principi a garanzia della qualità, con riferimento particolare agli aspetti nutrizionali:

- impiego prevalente di ingredienti freschi, non confezionati e non surgelati (l'impiego di prodotti surgelati deve essere chiaramente evidenziato nell'elenco degli ingredienti);
- impiego di prodotti biologici, totalmente esenti da organismi geneticamente modificati o loro derivati, in aderenza alle leggi in materia, e da grassi idrogenati;
- moderato consumo di sale e di grassi da condimento, limitando l'uso di salse, maionese, ecc. e senza impiego di condimenti e insaporitori contenenti acido glutammico e i suoi sali.

Il Concessionario dovrà indicare in maniera chiara e completa gli ingredienti utilizzati nella preparazione dei prodotti somministrati, qualora non già indicati sulla confezione.





Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



Il Concessionario è obbligato ad utilizzare bicchieri, posate e piatti multiuso, oppure monouso. Nel caso di prodotti monouso, questi devono essere 100% biodegradabili e compostabili in conformità della norma EN13432 (a fine uso possono essere smaltiti nel rifiuto organico), pena l'applicazione della penale di cui al presente Capitolato.

Per quanto riguarda le dosi da impiegare per i generi di caffetteria e la miscita delle bevande, esse dovranno corrispondere alle disposizioni vigenti in materia ed al Catalogo.

È fatto assoluto divieto al Concessionario di somministrare qualunque tipo di bevanda alcolica o superalcolica e la vendita di tabacchi o prodotti contenenti tabacco.

L'approvvigionamento dei generi alimentari somministrati presso il Bar, nonché la loro idonea conservazione presso i locali adibiti a magazzino oppure nelle apposite celle frigorifere, è responsabilità del Concessionario. È fatto assoluto divieto di tenere in magazzino o nelle celle frigorifere prodotti scaduti, ammalorati o contenuti in confezioni rovinate.

Il Concessionario risponde personalmente dell'eventuale vendita di generi avariati scaduti, ecc., e potenzialmente dannosi, e solleva pienamente la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per danni o malattie provocati da alimenti distribuiti e non opportunamente trattati.

La vendita e la somministrazione di generi alimentari avariati, o contenenti sostanze nocive, o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità, o di cibi/prodotti scaduti, darà luogo alla risoluzione immediata del contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.

Il Concessionario dovrà privilegiare nella preparazione dei cibi derrate di categoria "extra" o di prima categoria, provenienti da ditte di primaria importanza e affidabilità nel settore agro-alimentare, preferibilmente dalla "filiera corta" e di stagione per alimenti di origine vegetale, in special modo i prodotti biologici, DOP, IGP e STG.


Tutti i prodotti e gli alimenti da somministrare dovranno essere preparati, confezionati, etichettati, conservati somministrati ecc. nel rispetto della normativa vigente, nazionale e comunitaria, in materia di Igiene dei prodotti alimentari-HACCP, con particolare riferimento al D.Lgs. 193/2007, recante "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore" e alle specifiche tecniche di cui al punto C relativo ai "Criteri ambientali per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica" di cui al D.M. n. 65 del 10 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. del 4 aprile 2020, n. 90 (Criteri Ambientali Minimi per la ristorazione collettiva e derrate alimentari), disponibile sul sito <http://www.minambiente.it>, per quanto compatibile.

Con riferimento alle specifiche tecniche relative ai CAM, l'Operatore Economico risultato primo in graduatoria, dopo la proposta di aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, sarà tenuto a presentare all'Amministrazione Concedente le certificazioni richieste relative ai prodotti utilizzati per l'esecuzione del Servizio.





Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



ART. 11 – ONERI A CARICO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'Istituzione Scolastica provvederà a:

- svolgere quanto di propria competenza per garantire la disponibilità dei locali idonei, anche fornendo la documentazione necessaria tra cui la planimetria allegata al Disciplinare di Gara;
- mettere a disposizione gli impianti necessari per lo svolgimento del Servizio in oggetto, il cui stato dovrà essere verificato in sede di eventuale sopralluogo;
- consentire l'accesso del personale addetto per lo svolgimento del Servizio;
- effettuare, a proprie spese, la manutenzione straordinaria dei beni immobili.

ART. 12 - PREZZI DI VENDITA E REVISIONE

La tutela del consumatore dovrà essere assicurata in applicazione della normativa vigente con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti e alla visibilità dei prezzi.

La Ditta aggiudicataria deve porre in vendita, ai prezzi indicati in sede di offerta al concessionario, i prodotti essenziali previsti dalla scheda 1 allegata al bando di gara; eventuali altri prodotti non elencati potranno essere posti in vendita esclusivamente previa autorizzazione dell'Istituto che ne accerta la qualità ed il prezzo.

Dovrà essere esposto in modo ben visibile nei locali destinati all'esercizio del servizio il LISTINO PREZZI al pubblico, come previsto dalla vigente normativa.

L'Istituto e l'aggiudicatario del bando entro il 12 settembre di ogni anno possono proporre l'inserimento di nuovi prodotti o la variazione di quelli inseriti nella lista di vendita.

Tali richieste dovranno essere oggetto di autorizzazione da parte del Dirigente scolastico.

I prodotti venduti devono essere di prima qualità e sempre freschi. Non possono essere somministrati panini, piadine, focacce, pizze, tramezzini e brioches preconfezionate.

Le bevande calde devono essere servite in tazze di ceramica o in bicchieri di vetro.

Durante il Servizio dovranno essere sempre disponibili prodotti per specifiche esigenze alimentari. In particolare, dovrà essere disponibile almeno una tipologia di latte vegetale e prodotti da forno e snack che rispondano a particolari esigenze alimentari, secondo quanto dettagliato nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

I prodotti somministrati dal Bar dovranno, inoltre, rispondere alle condizioni prescritte dalla legge e dalle Autorità competenti.

A favore di iniziative di sostenibilità ambientale, tra le bevande distribuite dovranno essere presenti almeno n. 2 bevande prodotte con materie prime italiane di qualità, almeno n. 3 prodotti confezionati salati ed almeno n. 3 prodotti confezionati dolci delle marche primarie, garantendo altresì la presenza di almeno n. 1 prodotto, per ogni categoria di prodotti confezionati, senza zucchero e biologico.





Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
 Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



ART.13 - ORARIO E SOSPENSIONI DEL SERVIZIO

Il Servizio Bar deve essere attivo tutti i giorni feriali di normale funzionamento della Scuola (per un periodo minimo compreso tra il 25 agosto e il 15 luglio di ogni anno) nella seguente fascia oraria:

GIORNI	ORARI
da lunedì a venerdì	7.45 /14.45
sabato	7.45/13.00

con la possibilità di estendere l'orario di servizio nel pomeriggio e/o di sera, in relazione ad attività curriculari ed extracurriculari, previo specifico accordo con il Dirigente Scolastico.

La sospensione dell'attività è indicativamente autorizzata nei seguenti periodi:

- dal termine degli Esami di Stato e dei corsi di recupero estivi all'inizio delle attività connesse al nuovo anno scolastico (esami per allievi in sospensione di giudizio)
- durante gli ulteriori periodi di sospensione dell'attività didattica stabiliti nel calendario scolastico interno dell'Istituto Antonietti.

L'Istituto si riserva la facoltà della variazione degli orari annuali di erogazione del servizio che saranno comunicati alla ditta aggiudicataria entro il 12 settembre di ogni anno scolastico.

L'Istituto si riserva la facoltà di comunicare, con un preavviso di almeno 24 ore, eventuali modifiche temporanee da apportare al suddetto orario che si dovessero rendere necessarie in relazione al funzionamento degli uffici e/o per sopravvenute esigenze istituzionali. Per le stesse ragioni e con il medesimo anticipo l'Istituto si riserva di disporre l'apertura del bar anche in giorni diversi da quelli previsti (domenica, festivi), senza onere a carico proprio.

Qualora si debba ordinare per qualsiasi causa la sospensione del servizio bar anche per periodi rilevanti, l'aggiudicatario del bando non avrà diritto ad alcun risarcimento, salvo esonero dal pagamento del canone mensile riferito al periodo interessato quando la sospensione sia superiore ai 15 giorni e previa autorizzazione dell'Istituto.

L'Istituto autorizza il concessionario ad accordarsi, previo assenso del Dirigente scolastico, con associazioni ed enti territoriali per un'eventuale erogazione del servizio Bar al di fuori degli orari normalmente concordati.


Il Concessionario dovrà impegnarsi a chiudere, al termine di ogni giorno lavorativo, i locali concessi in uso. Nei locali adibiti alla preparazione del cibo e in quelli destinati a dispensa/magazzino non sarà consentito l'accesso al personale estraneo alla società del Concessionario, fatta eccezione per gli incaricati della manutenzione e del controllo/valutazione del Servizio dell'Istituzione Scolastica.

L'Istituto si riserva la facoltà di accesso in qualunque momento ai locali affidati in Concessione per effettuare le verifiche sullo stato d'uso e di mantenimento dei locali medesimi, nonché sulle Attrezzature ed i materiali ed alimenti in esso custoditi o per ogni altra esigenza di Servizio. Sarà quindi obbligo del Concessionario consentire in ogni momento l'accesso ai locali da parte del personale autorizzato dall'Istituzione Scolastica.





Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



L'erogazione del Servizio deve avvenire salvaguardando le esigenze dell'Istituto, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso, e dovrà essere organizzato in modo da assicurare tempi di attesa minimi (soprattutto nelle fasce di massima urgenza), anche grazie ad un Servizio di cassa adeguato al numero degli utenti. Per ogni consumazione effettuata dovrà essere rilasciato apposito scontrino di cassa in conformità alla normativa fiscale vigente.

ART.14 - MISURE IGIENICO SANITARIE

Il gestore è tenuto all'adozione del manuale di autocontrollo dell'igiene degli alimenti secondo il Sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (HazardAnalysis and Critical Control Points), di cui al D.Lgs. 155/97 e al D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 "Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore".

Le eventuali irregolarità accertate dal concessionario nell'ambito del programma di autocontrollo ed i conseguenti provvedimenti adottati devono essere tempestivamente segnalati all'Istituto che, qualora ritenga insufficienti od inefficaci le misure correttive, può richiedere integrazioni alle stesse o al programma di autocontrollo. Gli oneri relativi all'autocontrollo del bar interno sono a totale carico del concessionario.

I prodotti messi in vendita devono essere serviti adottando tutti i mezzi idonei a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igieniche previste per i locali aperti al pubblico.

Il personale addetto al servizio deve indossare idoneo abbigliamento e se necessario il copricapo che contenga la capigliatura. Il personale impiegato al servizio dovrà essere in regola con la normativa di cui al D.P.R. 26/3/1980, n. 327 in materia di igiene e sanità del personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e alle operazioni di trasporto (Tit. 111, art. 37 modificato da Legge n. 98/2013; artt. 38-54). Gli indumenti indossati per la preparazione e la distribuzione di cibi e bevande devono essere distinti da quelli utilizzati per le operazioni di pulizia, lavaggio locali, impianti, attrezzature, stoviglie, ecc.

ART. 15- CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI, CUSTOMER SATISFACTION

Sono preposti al controllo dell'igiene della somministrazione dei pasti e del rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato gli organi di controllo previsti dalle disposizioni sanitarie vigenti, su segnalazione e richiesta dell'Istituto.

Per i controlli eseguiti da personale degli organi ufficiali delle Aziende Sanitarie o dello Stato sono adottati i provvedimenti e le procedure amministrative o penali previste dall'ordinamento giuridico nazionale, in particolare dal D.Lgs. 3/3/1993, n.123 e 26/05/1997, n.156, modificati dal D.Lvo n. 193/2007.

Per un controllo diretto ed immediato del servizio e delle generali regolarità delle prestazioni del presente capitolato, Il Dirigente scolastico, ovvero un suo delegato, potrà eseguire verifiche sull'andamento del servizio al fine di accertare la corrispondenza della composizione degli alimenti e delle grammature, la



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



pulizia del personale e degli ambienti di somministrazione dei cibi e delle bevande, nonché la presenza di altre irregolarità.

L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare o di disporre in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la corrispondenza del servizio fornito dalla ditta aggiudicataria alle prescrizioni del presente Capitolato d'onere, nonché il controllo della validità delle autorizzazioni sanitarie e dichiarazioni commerciali. Durante le ispezioni il personale addetto non deve interferire con le procedure di controllo dei tecnici e, in caso di prelievo di campioni, nulla può essere richiesto all'Istituto per la quantità di alimento prelevata. I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza. Le procedure di campionamento e d'analisi adottate dagli organi ufficiali di vigilanza sono definite dalle leggi sanitarie in vigore. Anche i tecnici incaricati dall'Istituto possono effettuare prelievi di campioni alimentari e non, da destinare a laboratori di analisi e bloccare gli alimenti o i pasti in attesa di accertamenti; in caso di riscontro sfavorevole, il costo delle analisi svolte è addebitato al concessionario. Verificandosi quest'ultima ipotesi si produrranno per iscritto le osservazioni e le contestazioni mosse dal personale incaricato dei controlli all'appaltatore, che può avvalersi del diritto del contraddittorio entro giorni 10 dalla contestazione. In caso di intossicazione alimentare si adottano le procedure definite con le linee guida disposte dall'Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia.

I risultati dei controlli effettuati saranno comunicati al gestore e serviranno a formulare raccomandazioni volte a migliorare il Servizio fornito e/o ad attuare azioni correttive la cui mancata realizzazione potrebbe comportare la risoluzione del Contratto in conformità a quanto stabilito dal presente Capitolato.

Il Concessionario predisponde ed attua un sistema di monitoraggio e di misurazione sulla soddisfazione degli utenti del Servizio, impiegato per individuare opportuni processi di miglioramento continuo (azioni correttive e preventive) finalizzati a migliorare la qualità del Servizio.

A tal fine il Concessionario, in accordo con l'Istituzione Scolastica, deve predisporre un apposito modulo che costituirà lo strumento di misurazione della soddisfazione degli utenti nei confronti dei servizi prestati. Dette rilevazioni devono essere effettuate almeno 1 volta per ciascun anno di svolgimento del Servizio e la prima deve essere svolta non prima di 6 mesi dall'attivazione del Servizio. Tali rilevazioni devono essere strutturate per la misurazione della qualità percepita del Servizio reso almeno in ordine ai seguenti livelli:

- a) qualità del Servizio di ristorazione (ad esempio: alimenti, ecc.);
- b) qualità professionale (ad esempio: risorse umane dedicate al Servizio);
- c) qualità della pulizia, igiene e sicurezza del Bar e delle attrezzature utilizzate.

I risultati di dette rilevazioni devono essere condivisi con la scuola.

L'Istituzione scolastica, sulla base delle risultanze delle rilevazioni del grado di soddisfazione dell'utenza, per quel che concerne il controllo sul Servizio Bar potrà segnalare al Concessionario l'inidoneità allo svolgimento del Servizio da parte del personale addetto o l'eventuale comportamento di grave negligenza o oltraggioso o indecoroso dello stesso nei confronti dell'utenza, chiedendone l'immediata sostituzione,



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



senza che ciò possa costituire motivo di variazione dei prezzi contrattuali e/o ulteriori oneri o risarcimenti di sorta, rispetto a quelli pattuiti in sede di gara.

ART. 16 - TERMINE DEL CONTRATTO

Alla scadenza del contratto il gestore consegna all'Istituto i locali, come da verbale di consegna sottoscritto all'atto dell'insediamento. I locali dovranno essere lasciati puliti e tinteggiati.

Tutti gli arredi e le attrezzature dovranno essere altresì rimossi a cura e a spese del concessionario.

ART. 17 - DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

Il concessionario impiega per l'espletamento del servizio personale qualificato ed idoneo, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore. L'organico del personale deve essere adeguato al servizio richiesto.

Prima dell'attivazione del Servizio il Concessionario predispone e trasmette all'Istituzione scolastica l'elenco nominativo del personale che sarà impiegato nel Servizio, compresi i soci lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento, la qualifica e il livello professionale, i numeri di posizione INPS e INAIL, nonché le ore mensili di lavoro e il Contratto di lavoro applicato.

L'elenco del personale, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornato con gli eventuali nuovi inserimenti o con le cessazioni di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per diversi motivi (infortunio, ferie, malattia ecc.), entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata entro tre giorni ogni qualvolta avvengano modifiche all'organico impiegato (per sostituzione o impiego di nuovo personale).

Il personale deve essere in possesso di regolare tessera sanitaria e dei requisiti di professionalità, serietà e decoro indispensabile alle esigenze del servizio.

Il personale che sia a diretto contatto con gli alimenti deve essere in possesso del libretto d'idoneità sanitaria di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 327/1980 "Regolamento di esecuzione della L. n. 283/1962 e s.m.i. o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande".


Prima dell'attivazione del Servizio, il Concessionario individua e comunica all'Istituzione scolastica anche il nominativo di uno o più responsabili (titolare e sostituti) del Servizio di gestione Bar, individuati tra il proprio personale, incaricati di dirigere, coordinare e controllare tutte le attività connesse al Servizio, ed ai quali la Stazione Appaltante potrà fare riferimento.

Tutte le comunicazioni formali saranno effettuate al referente titolare e si intenderanno come validamente rivolte ed eseguite, ai sensi e per gli effetti di legge, direttamente al Concessionario stesso. Quanto dichiarato e sottoscritto dal referente, sarà considerato dalla Stazione Appaltante dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Concessionario.





Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



In caso di impedimento o assenza del/i referente/i, il Concessionario dovrà darne tempestiva notizia alla Stazione Appaltante, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

La stabilità del personale deve essere garantita per tutto l'anno scolastico (salvo casi di forza maggiore debitamente e formalmente documentati), così come la tempestiva sostituzione degli operatori assenti (per malattia, maternità, ferie o quant'altro contrattualmente previsto) con altri con gli stessi requisiti, in modo da garantire il regolare espletamento del Servizio.

Il Concessionario dovrà esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante, in originale o copia autentica, il libro matricola, il libro paga e il registro infortuni previsti dalle vigenti norme e copie delle ricevute dei versamenti mensili contributivi e associativi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge relative ai dipendenti.

Il Concessionario dovrà prendere atto, risolvendole, di tutte le comunicazioni e contestazioni che gli venissero formulate.

Il Concessionario deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro idonei all'esecuzione delle rispettive prestazioni, da indossare durante le ore di servizio come prescritto dalla normativa vigente .

Tali indumenti dovranno essere esteticamente curati e in condizioni igieniche sempre perfette. Essi dovranno inoltre riportare in maniera ben visibile il nome del Concessionario e dovranno essere distinti sulla base delle mansioni svolte.

È fatto obbligo al Concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori", di cui al D.Lgs. 81/2008.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Istituto da qualsiasi responsabilità derivante da azioni proposte direttamente nei confronti dell'Ente da parte di dipendenti dell'impresa ai sensi dell'art. 1676 c.c., così come si obbliga a sollevare lo stesso da qualsiasi conseguenza dannosa a persone o cose che, terzi, dovessero subire a causa del servizio prestato. Il concessionario si impegna a garantire la più stretta disciplina tra il personale alle proprie dipendenze e ad assumere idonei provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti che si comportassero in modo non corretto nei confronti dell'utenza, fino all'allontanamento nei casi di particolare gravità.

Le segnalazioni e le richieste del Consiglio d'Istituto o del Dirigente Scolastico in questo senso saranno impegnative per il Concessionario che deve darvi puntuale adempimento.

Il concessionario deve assicurare che in relazione all'attività svolta gli operatori addetti al servizio siano controllati e siano costantemente istruiti in materia di igiene alimentare, assumendosene i relativi oneri.


Il personale adibito al servizio sarà dipendente dell'impresa concessionaria, con la quale intercorrerà un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti di legge.

Il Servizio alle dipendenze del Concessionario o per il Concessionario non potrà costituire, in alcun caso ed in alcuna forma, per il personale da questi impiegato, titolo o qualsivoglia riconoscimento di rapporto con la Stazione Appaltante.





Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



Il concessionario deve osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

In particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le norme sul trattamento contributivo e assicurativo. Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché tutti gli adempimenti normativi, sono a carico del gestore, senza che possa essere avanzata nei confronti dell'Istituto alcuna rivendicazione da parte del personale del soggetto aggiudicatario.

L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato Provinciale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte del gestore vengano osservate le prescrizioni suddette.

Per motivi di sicurezza, il Concessionario dovrà adottare sistemi efficaci di rilevazioni delle presenze del proprio personale, dal quale l'Amministrazione Concedente potrà evincere l'orario di ingresso e di uscita.

ART. 18 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED ANTINFORTUNISTICA

Il Concessionario deve provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al D.Lgs. n. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esecuzione del Servizio e per evitare incidenti e/o danni, di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie, esonerando sin d'ora la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità.

Il Concessionario deve, inoltre, garantire l'osservanza delle norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente punto, determineranno, senza alcuna formalità, la risoluzione del Contratto.

Il Concessionario sarà direttamente responsabile per infortuni o danni arrecati, nell'esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto, sia al personale posto alle sue dipendenze, ai suoi fornitori o collaboratori in genere che per lo svolgimento del proprio lavoro si trovano nella sede sia a persone e/o cose dell'Amministrazione o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori.

Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Il Concessionario sarà tenuto:

- a) all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e in particolare a quanto disposto dall'art. 15 ("Misure generali di tutela"), dall'art. 28 ("Oggetto della valutazione dei rischi") e dall'art. 77 ("Obblighi del datore di lavoro"); per quanto riguarda la valutazione dei rischi, il Concessionario dovrà compiere una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, dei dipendenti dell'Amministrazione Concedente e degli utenti presenti nella sede (alunni e genitori, ecc.), entro la Data di Attivazione del Servizio (eventualmente integrabile entro tre mesi dall'avvio del Servizio), e redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute (DVR) di cui all'art. 28, c. 2,



Tel. 030.98.10.20 - 030.98.01.15 - 030.98.21.312


C.F. 98007620176 - Email: bsis008004@pec.istruzione.it

Codici Meccanografici: IIS BSIS008004 - ITCG diurno BSTD00801A - ITC serale BSTD00851Q - LICEO SC. BSPS00801E - IPIA BSRI00801Q
(serveriis\Dati\Segr.amm Micaela\BAR e DISTRIBUTORI\2022 bar\bando e allegati\ALLEGATO 4 capitolato d'oneri.d





Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



- lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, definendo le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo di adeguati livelli di sicurezza;
- b) a comunicare, al momento della stipula del Contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
- c) al rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, fornendo tutta la documentazione necessaria alla valutazione dei rischi di interferenza ed in particolare sui rischi che il proprio personale potrà determinare a carico del personale dell'Amministrazione e/o di altri soggetti presenti nelle aree di servizio. Tali informazioni saranno utilizzate ai fini della valutazione congiunta del rischio, da realizzare ai sensi della normativa vigente;
- d) a predisporre e far affiggere, a propria cura e spese, presso gli spazi di svolgimento dei servizi, dei cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione e antinfortunistica all'interno dei locali del Bar, secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
- e) all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, avendo cura di osservare le norme di prevenzione vigenti e di adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

ART. 19– INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà garantire la continuità del Servizio.

Le interruzioni parziali del Servizio per guasti o per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente all'Istituzione scolastica.

Saranno consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione del Servizio nei seguenti casi:

- **scioperi del personale del Concessionario:** in caso di sciopero del personale, agitazioni sindacali, ecc. che rendano impossibile la regolare effettuazione del Servizio, il Concessionario dovrà darne notizia agli utenti e all'Istituto con un anticipo di almeno 1 giorno o, comunque, non appena egli ne abbia conoscenza; in tal caso, saranno concordate le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati, al fine di garantire le prestazioni minime per il regolare svolgimento del Servizio;
- **guasto di apparecchiature o attrezzature:** dovranno, comunque, essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività. Anche in questo caso, potranno essere concordate tra il Concessionario e l'Istituto, in via straordinaria, le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati;
- **interruzione totale del Servizio per cause di forza maggiore:** le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato (ad esempio: la mancanza di acqua o energia elettrica e/o per qualsiasi emergenza tecnica e organizzativa), non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

In ogni caso il Concessionario non potrà sospendere il Servizio eccependo irregolarità di controprestazioni.





Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



In caso di lavori indifferibili di manutenzione straordinaria agli impianti o ai locali dati in Concessione, l'Istituzione Scolastica comunicherà, con congruo anticipo, il piano dei lavori programmati ed i relativi periodi di esecuzione degli stessi e il Concessionario non potrà richiedere compensi integrativi, indennizzi e/o risarcimenti. Il Canone Concessorio dovuto potrà essere decurtato in proporzione al periodo d'interruzione, previa autorizzazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Salvo quanto previsto in questo articolo, l'interruzione o sospensione del Servizio per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione del Contratto. In tal caso l'Istituto procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Istituzione scolastica e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 20 - PENALITÀ, REVOCA, DECADENZA, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, RECESSO

Qualora fosse riscontrata una violazione delle prescrizioni relative all'esecuzione delle prestazioni, si procederà a comunicare per iscritto l'accertamento della stessa e all'applicazione della penalità nella misura di seguito indicata, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Le penali maturate verranno normalmente addebitate sul canone successivo a quello di contestazione o rivalendosi direttamente sull'importo della cauzione definitiva (che dovrà comunque essere successivamente integrata) sia per l'importo della penale applicata che per le spese straordinarie eventualmente sostenute dall'Istituto per assicurare la regolarità e la funzionalità della propria attività.

È fatto salvo il diritto dell'Istituto di rivalersi nelle competenti sedi per il risarcimento del danno subito in caso di insufficiente capienza della cauzione definitiva. L'Istituto non è tenuto a risarcire al concessionario alcun danno derivante da eventuali sospensioni temporanee dell'attività didattiche e del servizio anche se dovute a cause dipendenti da decisioni del Consiglio di Istituto o del Dirigente scolastico, oltre che da forza maggiore.

Le penali applicabili sono:

- € 300.00 per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del servizio di bar, rispetto al termine indicato all'art. 6
- € 100,00 per ogni ora o frazione di ora per infrazione all'orario di apertura al pubblico
- € 500.00 per ogni giorno di interruzione del servizio non autorizzata
- nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati di cui all'art. 14, si rilevino anomalie sulla qualità e quantità del servizio prestato, verranno applicate le seguenti penalità:
 - ❖ € 100,00 per mancata pulizia dei locali, delle attrezzature, degli arredi e dei complementi di arredo;
 - ❖ € 100.00 per ogni irregolarità riscontrata nelle caratteristiche alimentari e nei prodotti forniti.

Nel caso in cui l'Istituto Antonietti rilevi violazioni delle prescrizioni in materia di personale di cui all'art. 17 sarà applicata una penale di € 500,00.



Tel. 030.98.10.20 - 030.98.01.15 - 030.98.21.312

C.F. 98007620176 - Email: bsis008004@pec.istruzione.it

Codici Meccanografici: IIS BSIS008004 - ITCG diurno BSTD00801A - ITC serale BSTD00851Q - LICEO SC. BSPS00801E - IPIA BSRI00801Q
(serveriis\Dati\Segr.amm Micaela\BAR e DISTRIBUTORI\2022 bar\bando e allegati\ALLEGATO 4 capitolato d'oneri.d)





Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



In caso di non ottemperanza ai disposti dell'art. 16, l'Istituto Antonietti provvederà autonomamente a tutti gli interventi necessari per un'immediata operatività del bar, addebitando al concessionario il costo delle spese sostenute.

Nel caso in cui suddetti interventi rendano impossibile l'apertura del bar verrà addebitata una penale pari a € 300,00 per ogni giorno di chiusura dello stesso.

Sarà facoltà dell'Istituto Antonietti, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione da farsi al Concessionario via PEC, e revocare la concessione qualora la Ditta appaltatrice non ottemperi ai seguenti obblighi:

- a) rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- b) rispetto dei prezzi di vendita, della qualità dei prodotti e delle grammature;
- c) rispetto delle prescrizioni in materia di personale e sicurezza;
- d) rispetto degli orari di apertura/chiusura, salvo cause di forza maggiore tempestivamente notificate;
- e) arbitraria sospensione del servizio, salvo cause di forza maggiore tempestivamente notificate all'Istituto;
- f) arbitraria variazione della destinazione d'uso dei locali o utilizzo degli stessi per un uso diverso da quello espressamente previsto dal presente capitolato;
- g) mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte dall'Istituto, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle disposizioni di legge e regolamentari nonché del presente capitolato;
- h) ripetute irregolarità o gravi anomalie nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, reiterate lamentele da parte dell'utenza sulla qualità e genuinità dei prodotti, reiterati ritardi o omissioni nel pagamento del canone di concessione.

La valutazione della gravità delle violazioni di cui sopra verrà effettuata dall'Istituto a suo insindacabile giudizio; pertanto lo stesso potrà avvalersi della facoltà di revocare la concessione anche in presenza di una sola delle sopra citate violazioni da parte del concessionario dei propri obblighi. L'Istituto si riserva di provvedere all'incameramento della garanzia definitiva oltre alla richiesta di ogni maggior danno.

La concessione decade in caso di messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, o altri casi di cessione di attività o cessazione della impresa concessionaria.

Indipendentemente dalle previsioni contrattuali è previsto il recesso in qualsiasi momento del contratto di concessione, qualora ricorrano gravi motivi accertati con rilevanza penale e/o civile.

L'inosservanza di una qualsiasi delle clausole e condizioni inserite nel presente capitolato determinerà automaticamente la risoluzione del rapporto contrattuale per la gestione del Servizio Bar per effetto della dichiarazione della parte interessata di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il diritto della medesima parte di insistere per la corretta esecuzione del rapporto e di richiedere in ogni caso il risarcimento dei danni eventualmente subiti.





Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)




La Stazione Appaltante, inoltre, sempre fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione da farsi al Concessionario via PEC, anche nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 80 e 83 del Codice), come dichiarati nel Documento di Gara unico europeo (DGUE) di cui all'Allegato n. 3 del Disciplinare di Gara;
- b) qualora il Concessionario non comunichi immediatamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto;
- c) sospensione del Servizio, da parte delle autorità competenti, in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti e/o delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- d) manifesta incapacità nell'esecuzione del Servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- e) somministrazione di qualunque tipo di bevanda alcolica o superalcolica e la vendita di tabacchi o prodotti contenenti tabacco;
- f) ritardo nell'avvio del Servizio superiore a 15 giorni rispetto al termine convenuto;
- g) grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- h) violazione delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1 *bis* della L. n. 383/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito in L. n. 266/2002;
- i) esecuzione del Servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- j) interruzione parziale o totale del Servizio senza giustificato motivo;
- k) cessione, anche parziale, del Contratto;
- l) apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario;
- m) inadempimento al saldo di qualsiasi posizione debitoria contratta dal Concessionario per l'esercizio dell'attività;
- n) inosservanza degli obblighi dettati dalla L. n. 136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- o) qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo dell'importo del Contratto;
- p) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituzione Scolastica;
- q) qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
- r) mancato rispetto dell'Amministrazione e delle Istituzioni in generale, a totale incondizionato giudizio della Stazione Appaltante;



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



- s) reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema d'igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- t) dopo n. 3 contestazioni formali, intervenute nell'arco di 12 mesi, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte, da parte della Stazione Appaltante, le giustificazioni dell'Affidatario;
- u) qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto, a totale incondizionato giudizio dell'Istituzione Scolastica.

La risoluzione del Contratto farà sorgere a favore dell'Istituzione Scolastica:

- la facoltà di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; tale esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare a terzi il Servizio, in danno dell'Affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese (comprese eventuali differenze del canone di locazione e oneri per indizione nuova procedura di selezione) che l'Istituto dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare il Servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di Gara e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.

Il Concessionario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare il Servizio, dovrà inviare all'Amministrazione, tempestivamente al manifestarsi dell'evento, giusta comunicazione, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 176 del Codice.

Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 *ter*, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, l'Istituzione scolastica potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento. Il Concessionario non potrà pretendere dall'Istituto alcun indennizzo per le spese sostenute per i servizi espletati.

L'Istituzione Scolastica potrà pertanto recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione al Concessionario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 30 giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna dei locali nello stato in cui si trovavo prima della stipula del Contratto.


ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE, AFFITTO, SUBAPPALTO

È fatto espresso divieto al concessionario di cedere o affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di gestione di cui al presente capitolato. È fatto espresso divieto al concessionario di trasferire in capo a terzi, in tutto o in parte, i diritti derivanti dalla presente concessione.





Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



È espressamente vietata la cessione dell'attività e l'affitto d'azienda per tutta la durata della concessione, proroghe comprese. È vietato qualsiasi tipo di subappalto.

ART. 22 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il concessionario solleva l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, infortuni, malattie causate agli alunni e a terzi, compreso il personale scolastico, in relazione alla fornitura e distribuzione dei prodotti. L'Istituto è sollevato da ogni forma di responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi che usufruiscono del servizio di bar, oggetto del presente capitolato. L'Istituto scolastico non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare al concessionario o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato o per qualsiasi altra causa.

Il concessionario assume ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni, malattie causate agli alunni ed a terzi, ivi compreso il personale dell'Istituto.

Il concessionario è direttamente responsabile per tutte le attività connesse all'esecuzione del servizio o all'allestimento dei locali svolte da soggetti giuridici terzi e solleva l'Istituto da ogni eventuale responsabilità per danni a cose o persone.

Il concessionario si obbliga a stipulare a proprie spese una polizza del ramo "Responsabilità Civile Terzi" (R.C.T.) avente per oggetto la responsabilità civile del gestore e a mantenerla operante per tutta la durata della concessione. Tale polizza dovrà prevedere la copertura della responsabilità civile per danni di qualsivoglia natura cagionati all'Istituto, a terzi, a cose di terzi ed ai dipendenti e/o agli addetti ai lavori, da predisporre senza l'apposizione di clausole limitative di responsabilità, a partire dalla consegna dei locali con validità per tutta la durata della concessione, per un massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 per sinistro, senza alcun limite per anno.

Dovrà altresì stipulare a proprie spese una polizza del ramo "Incendio" e a mantenerla operante per tutta la durata della concessione. Tale polizza dovrà contenere apposita clausola di "assicurazione per conto di chi spetta" e di rinuncia alla rivalsa, prevedendo i seguenti massimali minimi:

Euro 400.000,00 per l'assicurazione dei beni e/o attrezzature di proprietà dell'Istituto Scolastico e/o dell'Ente Provincia e/o di terzi;

Euro 2.600.000,00 per la garanzia del "ricorso terzi".

Copia integrale delle suddette polizze corredate dalle condizioni integrali dei contratti dovrà essere consegnata all'Istituto entro 15 giorni dall'aggiudicazione come previsto dal bando di gara.

Il concessionario risponderà civilmente e penalmente per danni cagionati a terzi in relazione all'espletamento del servizio, tenendo indenne l'Istituto scolastico da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale derivante dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

In ogni caso si precisa e si conviene che sono ad esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l'Istituzione Scolastica è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi,



Tel. 030.98.10.20 - 030.98.01.15 - 030.98.21.312

C.F. 98007620176 - Email: bsis008004@pec.istruzione.it

Codici Meccanografici: IIS BSIS008004 - ITCG diurno BSTD00801A - ITC serale BSTD00851Q - LICEO SC. BSPS00801E - IPIA BSRI00801Q
(serveriis\Dati\Segr.amm Micaela\BAR e DISTRIBUTORI\2022 bar\bando e allegati\ALLEGATO 4 capitolato d'oneri.d)

Pagina 25 di 27



Certificata ISO 9001:2015



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



provocati dall'uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, per incendi.

Le quietanze riguardanti le annualità successive dovranno essere trasmesse all'Istituzione scolastica alle relative scadenze.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti al perfezionamento della procedura di aggiudicazione ed all'eventuale registrazione dell'atto di aggiudicazione sono a carico del concessionario.

ART. 24 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario, in sede di stipula del Contratto, dovrà indicare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., specificando le generalità ed il codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso. Inoltre, dovrà dichiarare di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta legge. La violazione del presente obbligo determinerà la risoluzione di diritto del Contratto.

ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

I dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura e nell'erogazione del Servizio saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016.

Il soggetto interessato richiedente potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento identificabile nell'Istituzione Scolastica.

Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse all'esecuzione della presente Concessione.

ART. 26 – PUBBLICITÀ

Il Concessionario si impegna a non esibire negli spazi di erogazione del Servizio, oggetto della presente procedura di aggiudicazione, nomi, marchi e segni distintivi.

Negli spazi oggetto della Concessione il Concessionario non potrà, altresì, concedere a terzi spazi a uso pubblicitario.

ART. 27 – OSSERVANZA NORMATIVA E RESPONSABILITÀ PER DANNI

Il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'esercizio di attività commerciali e le disposizioni dell'Istituzione scolastica, nonché ogni disposizione in vigore per la sicurezza, l'igiene degli alimenti, la prevenzione per danni, infortuni, incendi, e quant'altro attiene l'attività derivante





Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



dall'affidamento e terrà indenne l'Istituzione scolastica da ogni dannosa conseguenza a persone e/o a cose dell'Istituto o di terzi che sia causata per fatto proprio o del personale dipendente.

Il Concessionario ed il personale dipendente hanno accesso nei locali della Stazione Appaltante per il solo fine della gestione del Bar nell'osservanza delle disposizioni dell'Istituzione scolastica stessa. Il Concessionario solleva pienamente la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per danni ed infortuni che, nell'avvalersi delle facoltà consentite dal presente affidamento, possano derivare ai suoi somministratori e dipendenti, come pure solleva la Stazione Appaltante da ogni molestia o azione di qualunque natura che provengano da terzi a causa del presente Contratto.

La Stazione Appaltante non sarà tenuta a risarcire al Concessionario alcun danno a persone o cose di proprietà di quest'ultimo in conseguenza di azioni di terzi o dovute a incendio e altri eventi, non imputabili alla stessa. A tal fine il Concessionario provvederà a stipulare apposita assicurazione per danni come previsto dall'art. 37 del presente Capitolato Tecnico.

ART. 28 - COMPETENZA·CONTROVERSIE

L'aggiudicatario dovrà indicare il proprio domicilio fiscale compreso un indirizzo di posta elettronica certificata - PEC, anche ai fini di qualsiasi comunicazione.

Le notificazioni di decisioni o le comunicazioni dell'Istituto, da cui decorrono termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo PEC, indirizzata alla controparte nel domicilio legale indicato nel contratto.

Esse possono essere fatte anche in modo diretto, con consegna al legale rappresentante dell'impresa o suo incaricato che deve rilasciare ricevuta debitamente firmata e datata.

È fatta salva la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario, nei casi espressamente previsti dalla legge.

Per le controversie relative al presente contratto la competenza è del Foro di Brescia.

ART. 29 - RIFERIMENTO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel bando di gara si fa riferimento alle norme e disposizioni di legge nazionali, comunitarie e regionali in vigore.

Iseo, _____

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

IIS G. ANTONIETTI

Diego Parzani



Tel. 030.98.10.20 - 030.98.01.15 - 030.98.21.312

C.F. 98007620176 - Email: bsis008004@pec.istruzione.it

Codici Meccanografici: IIS BSIS008004 - ITCG diurno BSTD00801A - ITC serale BSTD00851Q - LICEO SC. BSPS00801E - IPIA BSRI00801Q
(serveriis\Dati\Segr.amm Micaela\BAR e DISTRIBUTORI\2022 bar\bando e allegati\ALLEGATO 4 capitolato d'oneri.d)

Pagina 27 di 27



Certificata ISO 9001:2015